



economici che relazionali, omettendo di offrire alcuna prova circa la effettiva esistenza e consistenza del pregiudizio che assume di aver patito.

Al ricorso resiste l'intermediario svolgendo le seguenti ragioni:

- a) l'iscrizione alla CAI è stata determinata dall'emissione di un assegno tratto su altri intermediari, sicchè ogni eventuale responsabilità conseguente alla illegittima iscrizione va fatta valere nei confronti del trattario del titolo, come risulta chiaramente dettato dalle norme sopracitate, essendo quest'ultimo soggetto unico legittimato alla iscrizione alla CAI;
- b) respinge, quindi, ogni pretesa sottolineando di essersi assunto un onere non previsto, depositando la quietanza liberatoria presso il trattario e anticipando le spese di iscrizione ripetibili dal ricorrente.

## DIRITTO

La pretesa risarcitoria vantata dal ricorrente risulta infondata alla luce delle seguenti considerazioni:

- a) premesso che la procedura sanzionatoria di iscrizione alla CAI è stata, illegittimamente, attivata dal trattario dell'assegno emesso dal ricorrente, l'ente mutuante - prenditore dell'assegno - in quanto privo di legittimazione ad attivare detta procedura, è parimenti privo di legittimazione passiva in ordine a ogni pretesa risarcitoria conseguente alla illegittima iscrizione, tanto più che non risulta allegato e tanto meno dimostrato, a carico dell'intermediario, alcun apporto concorrente nella attivazione della procedura sanzionatoria;
- b) va, peraltro, sottolineato, che, a voler tutto concedere in ordine a quanto considerato sub a), il ricorrente, imputando all'intermediario una condotta "*disdicevole*", non ha in alcun modo quantificato la sua pretesa risarcitoria e, tanto meno, ha allegato alcuna circostanza di fatto dalla quale potesse desumersi, almeno in via equitativa, la concreta esistenza e consistenza dei danni economici e relazionali che il ricorrente ha assunto di avere patito;
- c) quanto alla richiesta di rinegoziazione del mutuo, l'intermediario - evidenziando che, in precedenza il ricorrente aveva pagato numerose volte in ritardo le rate mensili del mutuo - esponeva che ben due volte la banca stessa aveva invano proposto una rinegoziazione del mutuo per il contenimento della rata (la prima volta la proposta era stata fatta ex art.3/7 d.l. 93/08; la seconda volta ex art.2/1 d.l. 185/2008), concludendo che, perdurante l'inadempimento del ricorrente, in data 19 ottobre 2009 provvedeva alla risoluzione contrattuale del contratto di mutuo ex art.11 delle condizioni generali del contratto medesimo.

## P. Q. M.

**Il Collegio, accertato che la gran parte delle istanze del ricorrente trovano la resistente priva di legittimazione passiva e che le rimanenti non paiono individuare una condotta illecita o scorretta della stessa, non accoglie il ricorso.**

## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO